

# SDC SERVIZI LAVORO

*Servizi integrati in materia di Lavoro*

**Campodarsego, 2 aprile 2021**

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI**

**Prot. P – 04/2021**

**OGGETTO: DECRETO LEGGE SOSTEGNI – PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021, rinominato "Decreto Sostegni", recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" in vigore dal 23 marzo 2021. Di seguito una sintesi delle principali disposizioni in materia di lavoro.

## **ULTERIORI PERIODI DI TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID- 19**

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del DL n. 41/2021 è prevista la concessione di ulteriori periodi di trattamenti CIGO a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per una durata massima di **13 settimane**.

Le **13 settimane sono gratuite** (no contributo addizionale) e devono essere **collocate** nel periodo:

- **tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021** per i trattamenti di **CIGO**

E' altresì prevista la concessione di trattamenti di Assegno ordinario FIS e CIG IN DEROGA a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per una **durata massima di 28 settimane**.

Le **28 settimane sono gratuite** (no contributo addizionale) e devono essere **collocate** nel periodo:

- **tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021** per i trattamenti di **Assegno ordinario FIS e di CIG IN DEROGA**

## **FSBA ARTIGIANATO**

Il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell'artigianato (FSBA) garantisce l'erogazione dell'assegno ordinario per la stessa durata della cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario FIS ossia:

- **28 settimane gratuite** nel periodo **tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021**

Il trattamento salariale può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'EBAV.

N.B. Tutti i trattamenti di integrazione salariale introdotti dal Decreto Sostegni sono riconosciuti **ai lavoratori in forza al 23 marzo 2021**, data di entrata in vigore della predetta legge.

## **PROROGA DIVIETO DI LICENZIAMENTO**

Il Decreto Sostegni è intervenuto sulla proroga del divieto di licenziamento, prevedendo la sospensione di tutte le procedure di cui alla Legge n. 223/1991 e all'articolo 3 della Legge n. 604/1966, ovvero dei licenziamenti collettivi e di quelli per giustificato motivo oggettivo a prescindere dal numero di lavoratori impiegati:

- **fino al 30 giugno 2021**, per tutti i datori di lavoro senza alcuna distinzione;
- **dal 1° luglio al 31 ottobre 2021**, per quei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che facciano domanda e fruiscono degli strumenti di integrazione salariale previsti dal Decreto Sostegni.

# SDC SERVIZI LAVORO

*Servizi integrati in materia di Lavoro*

La deroga al blocco generalizzato dei licenziamenti viene meno nei seguenti 3 casi:

- cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione anche parziale dell'attività, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c.;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali sarà riconosciuta la NASPI;
- licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

## **CONTRATTI A TERMINE: PROROGA O RINNOVO ACAUSALE**

Viene riproposta la possibilità di effettuare **un rinnovo o proroga acausale** dei contratti a tempo determinato, fatta salva la durata massima complessiva di 24 mesi, per un **periodo** massimo di **12 mesi** (indipendentemente che si ricorra alla proroga o al rinnovo), mediante sottoscrizione del contratto entro **il 31 dicembre 2021**.

## **INDENNITA' NASPI**

Il decreto Sostegni ha altresì introdotto una novità in materia di indennità di disoccupazione NASPI, con specifico riferimento ai requisiti di accesso alla stessa.

E' previsto che per le indennità di disoccupazione NASPI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge (23 marzo 2021) e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

In sintesi fino alla data del 31 dicembre 2021 è ammesso l'accesso alla prestazione di disoccupazione NASPI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**SDC SERVIZI LAVORO S.R.L.**